

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MANENTE

Seduta del 09/03/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 06/11/2020 parte attrice, titolare di un buono postale fruttifero (serie Q/P) emesso in data 25/09/1989, lamenta il rifiuto dell'intermediario di corrispondere il rendimento dal 21° al 30° anno nella misura indicata sul retro del titolo e, stante l'esito negativo del reclamo, chiede conseguentemente al Collegio il riconoscimento di quanto sopra, quantificato complessivamente in € 26.115,34, oltre interessi di legge.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'incompetenza temporale (atteso che la controversia riguarda i rendimenti dei titoli stabiliti all'atto della sottoscrizione avvenuta nel 2001, e quindi un vizio genetico dei relativi contratti) e l'incompetenza per materia (atteso che la controversia riguarda prodotti finanziari, i buoni postali appunto, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB) dell'Arbitro. Nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, ha, tra l'altro, allegato che:

- sul fronte del titolo, è apposto il timbro recante la lettera della serie di appartenenza (Q/P);

- sul retro, in modo chiaro ed univoco, è apposto il timbro relativo ai tassi di interesse applicati, come previsti dal D.M. 13/06/1986;
 - in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, il citato D.M. prevedeva la corresponsione di interesse semplice, calcolato per ogni bimestre, nella misura del 12%.
- In sede di replica la ricorrente ha ribadito le proprie difese.

DIRITTO

La controversia in esame ha ad oggetto le condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi. In via preliminare il Collegio, richiamando il proprio costante orientamento in proposito (cfr., tra le più recenti, la decisione n. 18327/2020, alla cui motivazione si fa espresso rinvio), esclude la fondatezza delle eccezioni di incompetenza *ratione temporis* e per materia dell'Arbitro sollevate dall'intermediario.

Venendo al merito, la premessa generale da cui muovere è che i buoni postali fruttiferi – disciplinati, come subito si dirà, dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice Postale) – sono meri documenti di legittimazione (cfr. Cass. SU n. 13979/2007), relativamente ai quali viene pertanto ritenuta ammissibile la possibilità di eterointegrazione rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della loro emissione e, più in particolare, che, per effetto della sopravvenienza di atti normativi, il tasso degli interessi originariamente previsto possa essere modificato (v. ancora Cass. SU n. 13979/2007 e, più di recente, in linea di continuità con questa, Cass. SU n. 3963/2019; nello stesso senso il consolidato orientamento dell'ABF, di cui è espressione, tra le tante e a titolo puramente esemplificativo, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020).

Lo statuto disciplinare dei buoni postali fruttiferi, come si è ricordato, è contenuto nel D.P.R. n. 156/1973 cit.

Di esso rileva, in particolare, l'art. 173 (*Tabelle degli interessi –Variazioni*), il quale dispone: *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.*

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo (...).

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. L'art. 153 precisa, poi, che per esigenze di mercato o di contenimento della spesa pubblica, il saggio d'interesse può essere modificato anche durante il corso dell'anno, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.

Interessa specificamente i buoni oggetto della presente controversia, inoltre, il D.M. 13 giugno 1986, n. 148 (*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio*, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28/06/1986), il quale, tra l'altro, ha stabilito che *“ Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta*

con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”(art. 4) “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi (Art. 5)”. “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»” (Art. 6).

In questo quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza dell’Arbitro ha altresì chiarito che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, è da ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nelle citate sentenze delle Sezioni unite del S.C. nn. 13979 del 2007 e 3963 del 2019, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., per tutti, Coll. Coord., n. 6142/2020; Coll. Milano, n. 3491/2020). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. ancora, da ultimo, Coll. Coord., n. 6142/2020).

Così delineato il contesto, venendo al caso di specie, occorre anzitutto considerare il buono della serie Q/P in oggetto.

Il titolo è stato emesso in data 25/09/1989, dunque successivamente all’entrata in vigore del D.M. n. 148 del 1986 (01/07/1986).

In conformità a quanto previsto dal citato D.M., il buono, nella parte anteriore, è stato correttamente individuato dall’ufficio postale, mediante la timbratura con la serie di appartenenza “Q/P” (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P).

Sul retro risulta essere stato apposto - rispetto all’originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - il timbro con l’indicazione dei nuovi rendimenti fino al 20° anno. Nella timbratura sovrapposta dall’ufficio postale manca invece l’indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, come si è visto, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno).

Dal punto di vista formale e letterale, pertanto, l’unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, ove è indicato l’importo del rendimento “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.

Pertanto, il Collegio, in linea con la propria giurisprudenza (cfr., tra le tante, la decisione n. 3491/2020), ritiene che, nonostante l’intervenuto decreto ministeriale, l’intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente che ha sottoscritto i titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal citato D.M. n. 148 del 1986 e alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul retro del titolo stesso, al netto delle ritenute fiscali e con gli interessi di legge dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA